

Sent. N. 2490/15

N.R.G. 2606/2009



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Venezia

Sezione Prima Civile

La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
dott. Paola Di Francesco Presidente
dott. Fabio Laurenzi Consigliere rel.
dott. Guido Santoro Consigliere

SENTENZA: 2490/15
DEP. MINUTA: 13/10/2015
N. 2606/09
DEPOSITATA: 26 OTT. 2015
N. 2382
N. 2374
OGGETTO: INTERPRETATION FINANZIARIA

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. SCATTOLIN MAURIZIO e dell'avv. CAVALLARI FULVIO (CVLFLV62P20C980L) VIA MORGAGNI, 30 35112 PADOVA; , elettivamente domiciliato in DORSODURO 3488/L 30123 VENEZIA presso il difensore avv. SCATTOLIN MAURIZIO. APPELLANTE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato [REDACTED] DOLO presso il difensore [REDACTED] APPELLATA

Oggetto: Appello avverso la sentenza n.1012/09 del Tribunale di Padova, depositata in data 01.04.2009.



CONCLUSIONI**Conclusioni di parte appellante:**

In riforma della sentenza n. 1012/09 emessa, inter partes, dal Tribunale di Padova il 13.03.09 e depositata il 01.04.2009, accogliere lo spiegato appello per i titoli e motivi, di fatto e di diritto, di cui alle premesse del presente atto e agli atti depositati in primo grado, anche non accolti dagli odierni appellanti che ivi si devono intendere come integralmente richiamati e trascritti ivi comprese le produzioni documentali ed istanze istruttorie avanzate in primo grado, anche non accolte; e, dunque, sulla base della rinnovata valutazione dei fatti, argomentazioni, prove e della documentazione prodotta in prime cure, per l'effetto riformare l'impugnata sentenza e accogliere le conclusioni, sia di merito che istruttorie, ivi formulate dagli appellanti, e, in primo grado, nell'istanza di fissazione d'udienza di seguito riepilogate al punto B):

A) Dichiarare l'impugnata sentenza n. 1351/07 del Tribunale di Padova nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza di motivazioni

B) In via principale: 1) accertare e dichiarare la nullità dei contratti stipulati al fine dell'acquisto dei titoli Repubblica Argentina di cui agli ordini: 1) in data 16.11.1998, Argentina 14% 98/08 per un valore di 20.000 DEM (20.652.072 delle vecchie Lire); 2) in data 23.11.1999 Argentina 9,5% 99/04 per un valore di 10.000 Euro (21.044.854 delle vecchie Lire); 3) in data 08.02.2000 Argentina 10,25% 00/07 per un valore di 15.000 Euro (29.288.252 delle vecchie Lire); 4) in data 08.02.2000 Argentina 8,75% 98/03 per un valore di 15.000 Euro (30.050.020 delle vecchie Lire), per un importo complessivo pari a 52.180,33= euro, per violazione di norme imperative -ex art. 1418 c.c.- di cui al TUF (D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58) e regolamenti attuativi, tra i quali il Regolamento Consob adottato con Delibera 1° luglio 1998 n. 11522 per totale assenza della documentazione richiesta ad substantiam dalla legge e



-comunque- per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, da intendersi ivi richiamati ed integralmente trascritti e, per l'effetto, condannare la convenuta, a fronte del ricavato dalla vendita di € 14.983,39 alla restituzione della residua somma di € 37.196,94 = euro oltre al rimborso delle spese sostenute ed agli interessi di legge e rivalutazione monetaria dai singoli ordini o dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dai singoli ordini o dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;

In subordine:

2) accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria della convenuta: contrattuale per inadempimento degli obblighi nascenti dai contratti stipulati al fine dell'acquisto dei titoli Repubblica Argentina di cui agli ordini: 1) in data 16.11.1998, Argentina 14% 98/08 per un valore di 20.000 DEM (20.652.072 delle vecchie Lire); 2) in data 23.11.1999 Argentina 9,5% 99/04 per un valore di 10.000 Euro (21.044.854 delle vecchie Lire); 3) in data 08.02.2000 Argentina 10,25% 00/07 per un valore di 15.000 Euro (29.288.252 delle vecchie Lire); 4) in data 08.02.2000 Argentina 8,75% 98/03 per un valore di 15.000 Euro (30.050.020 delle vecchie Lire) per un importo complessivo pari a 52.180,33= euro, ovvero extracontrattuale, relativamente ai citati ordini di acquisto, per violazione delle norme di cui al TUF (D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58) e regolamenti attuativi, tra i quali il Regolamento Consob di cui alla Delibera 1° luglio 1998 n. 11522 , per totale assenza della documentazione richiesta ad substantiam dalla legge e -comunque- per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, da intendersi ivi richiamati ed integralmente trascritti, e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni pari alla somma di € 37.196,94 = euro, corrispondente al residuo del capitale investito detratto il ricavato della vendita pari a € 14.983,39, oltre al rimborso delle spese sostenute, agli interessi di legge e



rivalutazione monetaria dai singoli ordini o dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dai singoli ordini o dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.

Spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge, interamente rufusi.

Con ogni più ampia riserva sia istruttoria che di merito, prevista dalla normativa in materia anche di indicare ulteriori testimoni produrre nuovi documenti ovvero formulare nuove richieste istruttorie anche in relazione al comportamento di controparte.

Ci si oppone fin d'ora all'accoglimento di eventuali istanze istruttorie avversarie ivi compresi quelle testimoniali.

Si producono, oltre alla copia autentica della sentenza impugnata, i documenti prodotti nel fascicolo di I° Grado di parte attrice con la seguente numerazione da 1 a 25.

Conclusioni di parte appellata:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria, così provvedere:

In via preliminare:

- Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado formulata ex adverso;
- dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità dell'atto di appello avversario per omessa indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c.
- respingere la domanda di nullità in quanto nuova e pertanto inammissibile.

In via principale:

- respingere tutte le domande dell'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;

In via subordinata:



- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di nullità formulate dall'appellante, condannare la signora [REDACTED], come effetto naturale della pronuncia, a restituire a [REDACTED] quanto ricavato dalla vendita dei titoli oggetto del presente giudizio e i rendimenti tutti percepiti, pari ad Euro 6.543,13, disponendo le opportune compensazioni;

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta dalla signora [REDACTED] escluderlo o limitarlo per le ragioni esposte in narrativa, anche con riferimento alla applicazione del disposto di cui all'art. 1227, comma 2, c.c..

In via istruttoria:

- respingere le istanze istruttorie dell'appellante.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte, ammettere la Banca alla prova diretta per interrogatorio dei testi sulle circostanze di seguito articolate:

1.- "Vero che, in occasione dei conferimenti in data 16 novembre 1998, in data 23 novembre 1999 e in data 8 febbraio 2000 degli ordini di acquisto delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, lei ha fornito all'attrice le informazioni di cui all'art. 28 del Regolamento adottato dalla Consob con la delibera n. 11522 del 1998, con particolare riferimento alla rischiosità dei titoli".

2.- "Vero che, in occasione dei conferimenti in data 16 novembre 1998, in data 23 novembre 1999 e in data 8 febbraio 2000 degli ordini di acquisto delle obbligazioni per cui è causa, lei ha chiarito che si trattava di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, che davano dei rendimenti superiori alle normali quotazioni dei titoli emessi dai paesi occidentali, tra cui l'Italia, e che il rischio è intrinseco in qualsiasi tipo di investimento e che nel caso specifico si trattava del c.d. "rischio paese".



3.- "Vero che, ricevute le informazioni di cui al capitolo 1) e al capitolo 2), l'attrice ha deciso di dar seguito agli ordini di acquisto delle obbligazioni de quibus".

Si indica quale testimone, su tutte le circostanze capitolate, la signora [REDACTED]

Disporre una CTU contabile volta ad accertare l'ammontare di tutte le somme percepite dall'odierna appellante in virtù dell'acquisto delle obbligazioni argentine oggi in contestazione e del valore residuo dei titoli che l'attrice deterrebbe per effetto del concambio.

Con vittoria di spese, compensi unici di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri ed accessori per legge in base alla normativa vigente.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione**

1. Con atto di citazione notificato in data 09.05.2007 la signora [REDACTED] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Padova, la [REDACTED] S.p.a. ora [REDACTED] S.p.a., deducendo che la banca, attraverso la promotrice finanziaria [REDACTED] in tre occasioni presso l'abitazione dell'attrice proponeva, a titolo di investimento, l'acquisto di obbligazioni Argentina. A seguito del default dello Stato argentino, l'attrice impugnava gli acquisti ritenendo violate nella negoziazione le disposizioni di seguito indicate: 1) artt. 21 del TUIF e dell'art. 26, comma 1, lett. E) del regolamento CONSOB n. 11522/98; 2) art. 21 TUIF e art. 27 del Regolamento CONSOB n. 11522/98, in relazione al conflitto di interessi; 3) l'art. 21 TUIF e art. 28 del Regolamento CONSOB n. 11522/98, comma 1, lett. a) e b), nonché art. 21, comma 1, lett. b) D.L.vo n. 58/98 per la mancata assunzione di informazioni sull'esperienza dell'investitore in materia di strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, nonché per la genericità del documento sui rischi generali; 4) art.



21 TUIF e art. 28, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11522/98, per non avere la Banca fornito a [redacted] adeguate informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, la conoscenza delle quali era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento; 5) art. 21 TUIF e art. 29 del Regolamento CONSOB n. 11522/98 e art. 26, comma 1, lett. f), attesa la inadeguatezza delle operazioni e la violazione del dovere di *best execution*; artt. 95 e 96 del Regolamento CONSOB n. 11522/98; art. 21 d.Lgs.vo n. 58/98, in relazione ai doveri di diligenza, trasparenza e correttezza. L'attrice concludeva chiedendo la dichiarazione di nullità degli ordini di investimento e le relative restituzioni, l'annullamento degli stessi, ovvero il risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione dei doveri facenti capo alla banca quale intermediario finanziario.

1.1. Si costituiva in giudizio la banca convenuta rappresentando la validità sia del contratto quadro che dei singoli ordini che ne costituivano esecuzione. Descriveva la figura di investitore dell'attrice per qualità e quantità degli strumenti negoziati, l'operatività pregressa e deduceva, infine, l'avvenuto adempimento dei doveri di informazione correttezza e buona fede che gravano sull'intermediario finanziario.

1.2. All'esito del giudizio, il tribunale pronunciava la sentenza n. 1012, del 1° aprile 2009, con cui rigettava la domanda, ritenendo insussistenti le violazioni di carattere formale da cui discende la nullità. Giudicava insussistenti anche le violazioni di forma negli ordini impartiti dalla cliente alla banca e parimenti inesistente il conflitto d'interessi, essendo i titoli negoziati presenti solo nel paniere rappresentativo della banca e non inseriti nel patrimonio. Reputava, infine, che la [redacted] era munita di adeguata esperienza e propensa al rischio, e così in definitiva respingeva tutte le domande proposte dall'attrice.

2. con atto di citazione d'appello notificato il 13.11.2009 la [redacted] ha impugnato la citata pronuncia, deducendo i motivi di



gravame di seguito in sintesi esposti: 1) Errata applicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 26725/2007 sulla nullità per difetto di forma. Violazione dell'art. 29 co. 1, reg. n. 11522/1998 e violazione del diritto di recesso della cliente, che il tribunale ha ommesso di valutare in merito al profilo della nullità. 2) Violazione dell'art. 21 TUIF e dell'art. 27 del Regolamento CONSOB n. 11522/98 in relazione al conflitto di interessi. 3) Errata qualificazione della appellante come "operatore professionale".

2.1. Si è costituita tempestivamente in giudizio la banca appellata, che ha resistito a tutte le censure proponendo e sviluppando le argomentazioni proposte contro le medesime doglianze nel giudizio di primo grado.

3. Preliminare all'esame degli altri motivi dedotti dalla parte appellante, in quanto assorbente, è l'esame della doglianza afferente alla violazione dell'art. 30 TUF, di cui alla prima censura. Il motivo ripropone una nutrita serie di censure afferenti ai diversi momenti genetici del sinallagma, tutti caratterizzati dalla sanzione della nullità del contratto quadro. Con particolare riferimento alla violazione del diritto di recesso, l'appellante osserva che il richiamo alla nullità è tanto più opportuno in relazione al fatto che l'offerta è avvenuta fuori sede e che nei moduli o formulari consegnati all'investitore avrebbe dovuto essere indicata la facoltà di recesso del medesimo nel termine di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, di detta facoltà non se ne è rinvenuta traccia in palese violazione dell'art. 30 n. 6 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con le conseguenze di cui al n. 7 del predetto articolo ossia la nullità dei relativi contratti.

3.1. La censura è fondata. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale al riguardo può essere così sintetizzata:

1) il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) è entrato in vigore il 1/7/1998. I contratti oggetto della presente controversia risalgono al 16/11/1998 e a date



successive. L'art. 30 del citato TUF, nel testo allora vigente, prevedeva - tra l'altro - ai commi sesto e settimo: " 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32. 7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente."

2) La S.C., rilevato un contrasto interpretativo in relazione all'ambito applicativo della citata norma, ed in particolare al concetto di **contratti di collocamento di strumenti finanziari fuori sede**, che tecnicamente fa riferimento alla sola ipotesi del collocamento da parte dell'intermediario di prodotti finanziari su accordo diretto con l'emittente gli stessi (in esclusiva o meno), ha disposto con ordinanza interlocutoria n. 10376 del 21/06/2012, la rimessione degli atti al primo presidente della Corte per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, tenuto conto della particolare importanza della questione prospettata.

3) Con sentenza 3 giugno 2013 n. 13905, le S.U., rilevata la obiettiva ambiguità del termine "collocamento" di cui alla disposizione in esame, privilegiando una interpretazione aderente al diritto dell'UE e orientata alla



tutela del consumatore (ex art. 38 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sancisce il principio per cui è compito dell'Unione garantire "un livello elevato di protezione dei consumatori") è giunta ad affermare che: "Il diritto di recesso accordato all'investitore dal comma 6 dell'art. 30 del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo comma 7, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela."

4) A breve distanza di tempo, l'art. 56 quater d.l. 21 giugno 2013, n. 69, ha novellato l'art. 30 comma 6 d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 prevedendo che il diritto di recesso del risparmiatore dai contratti di investimento stipulati fuori sede debba essere previsto anche nel caso di operazioni di negoziazione di titoli per conto proprio, stipulate a decorrere dal 1° settembre 2013. Si è sostenuto che detta disposizione abbia valenza interpretativa, con le ovvie ricadute nei contenziosi - quali quello in oggetto - in cui la conclusione del contratto è antecedente al giugno 2013.

5) Nella sentenza 3 aprile 2014 n. 7776 la Suprema Corte ha chiarito l'art. 56 quater d.l. 21 giugno 2013, n. 69 non è una norma di interpretazione autentica, così che non ha avuto l'effetto di sanare l'eventuale nullità dei suddetti



contratti, se privi dello *ius poenitendi* dell'investitore e stipulati prima del 1° settembre 2013. Tra l'altro, l'arresto specifica che non è sufficiente che l'avviso sia contenuto nel contratto quadro, dovendo essere espresso nei singoli contratti.

Tale orientamento giurisprudenziale, seguito in modo uniforme dalla successiva giurisprudenza, deve trovare applicazione anche nella presente controversia, posto che gli ordini di acquisto dei bond Argentina erano privi di tale avviso, con la conseguenza di cui al comma 7, cit..

3.2. Accolta, dunque, la domanda di nullità per i motivi sopra specificati, assorbite le altre domande, va posta in rilievo la conclusione principale dell'appellante che, per quanto qui rileva, è la seguente: " 1) accertare e dichiarare la nullità dei contratti stipulati al fine dell'acquisto dei titoli Repubblica Argentina di cui agli ordini: 1) in data 16.11.1998, Argentina 14% 98/08 per un valore di 20.000 DEM (20.652.072 delle vecchie Lire); 2) in data 23.11.1999 Argentina 9,5% 99/04 per un valore di 10.000 Euro (21.044.854 delle vecchie Lire); 3) in data 08.02.2000 Argentina 10,25% 00/07 per un valore di 15.000 Euro (29.288.252 delle vecchie Lire); 4) in data 08.02.2000 Argentina 8,75% 98/03 per un valore di 15.000 Euro (30.050.020 delle vecchie Lire), per un importo complessivo pari a 52.180,33= euro, e, per l'effetto, condannare la convenuta, a fronte del ricavato dalla vendita di € 14.983,39, alla restituzione della residua somma di € 37.196,94 = euro oltre al rimborso delle spese sostenute ed agli interessi di legge e rivalutazione monetaria dai singoli ordini o dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria dai singoli ordini o dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;".

Le conclusioni dell'appellata, per l'ipotesi di dichiarazione di nullità dei contratti negoziati fuori sede, e in particolare quelli



di cui sopra, sono le seguenti: " ... In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di nullità formulate dall'appellante, condannare la signora [REDACTED] come effetto naturale della pronuncia, a restituire a [REDACTED] quanto ricavato dalla vendita dei titoli oggetto del presente giudizio e i rendimenti tutti percepiti, pari ad Euro 6.543,13, disponendo le opportune compensazioni".

4. Va, dunque, dichiarata la nullità dei quattro contratti sopra indicati, dovendosi fare applicazione del disposto dell'art. 2033 c.c. quanto alla disciplina delle restituzioni. Non v'è contestazione sulle somme investite dalla [REDACTED] (pari ad € 52.180,33), né sulle quelle costituenti il ricavato dalla vendita dei titoli (pari ad € 14.983,39) e sull'ammontare cedole (pari ad € 6.543,13). Dovendo escludersi che alcuna delle parti versasse in mala fede, in ragione di quanto detto al punto 3.1, ne discende che la somma da restituire alla [REDACTED], operate le compensazioni indicate, ammonta ad € 30.653,81. Su detta somma sono dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo. Non v'è prova del maggior danno subito dalla parte appellante per effetto della svalutazione monetaria.

5. Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente nella causa n. 2606/2009 r.g., promossa in grado d'appello da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.P.A. ora [REDACTED] S.P.A., avverso la sentenza n.1012/09 del Tribunale di Padova,

- 1) In riforma della sentenza impugnata, accertata la nullità ex art. 30, co. 6, TUF dei contratti di investimento indicati nella parte motiva della presente sentenza, condanna [REDACTED] S.P.A. a corrispondere ad [REDACTED] la somma di euro 30.653,81, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti




dalla domanda giudiziale al saldo;

- 2) Condanna [redacted] S.P.A. al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted] [redacted] liquidate quanto al primo grado nella somma di € 2.800,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, e quanto a questo grado nell'importo di € 3.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.

Così deciso a Venezia, il 6.10.2015


Il Consigliere estensore

dott. Fabio Laurenzi



Il Presidente

dott. Paola Di Francesco



IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia.

26 OTT 2015



IL CANCELLIERE

Dott. *Carla Greco*



DATO AVVISO
TELEMATICO

000 26 OTT 2015

